

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

60.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Casati Francesco .....	18
Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80);		De Julio Sergio .....	3, 9
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581);		Gelli Bianca .....	5, 6, 13, 19
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484);		Guerzoni Luciano .....	10, 12, 15, 18, 19
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781);		Mattioli Gianni Francesco .....	13, 14, 21
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507) .....	3	Poli Bortone Adriana .....	5, 13, 14, 15
Portatadino Costante, <i>Presidente</i> .....	3, 7, 9	Rallo Girolamo .....	15
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21		Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> ..	6, 9, 11 18, 19, 20
Bruni Giovanni .....	6, 13, 16	Sangiorgio Maria Luisa .....	12
Buonocore Vincenzo .....	5, 14	Savino Nicola .....	14, 19
Carelli Rodolfo .....	11	Soave Sergio .....	4, 11, 12, 15, 18, 20
		Tamino Gianni .....	4, 9, 10, 15, 19
		Tesini Giancarlo, <i>Relatore</i> .....	6, 9, 11, 12 13, 14, 15, 16, 18, 19

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,45.**

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80); Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581); Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484); Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781); Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari »; Zangheri ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Poli Bortone ed altri: « Ristrutturazione dell'ordinamento universitario »; Tesini ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari »; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

Considerata l'assenza del relatore e del rappresentante del Governo ed in considerazione dell'imminente commemorazione del Presidente Pertini a Camere riunite, sospendo la seduta che riprenderà al termine di detta commemorazione.

**La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 11,10.**

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo comunista ha chiesto, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, che la pubblicità dei nostri lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali e si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Ricordo altresì di avere già dato lettura, in altra seduta, dei pareri espressi dalle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro. Passiamo pertanto all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

*(Titoli universitari).*

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

A tale articolo non sono stati presentati emendamenti.

SERGIO DE JULIO. Vorrei sottolineare come l'articolo 1 rivesta una notevole rilevanza, poiché prevede l'istituzione del

diploma universitario e di quello di laurea.

Credo però che la nostra Commissione dovrebbe compiere uno sforzo al fine di sancire che, in futuro, questi nuovi diplomi siano « in serie ». Ritengo utile l'indicazione in quanto il ministro Ruberti, in sede di replica, ha manifestato preoccupazioni circa l'inagibilità di un itinerario che determini immediatamente tale possibilità per i diplomi stessi.

Condivido le sue preoccupazioni, che possono essere intese come un segnale di cautela rispetto all'immediatezza dell'attuazione di una norma di tal genere.

Tuttavia, anche se la prospettiva indicata dal provvedimento è quella di un parallelismo, più o meno spinto, ritengo opportuno che si preveda la possibilità di predisporre un sistema basato sui diplomi universitari e di laurea « in serie », anche se tale obiettivo richiederà un certo tempo.

Invito, pertanto, il ministro ed il relatore a riflettere su tale aspetto, che rappresenta una delle questioni più delicate oggi all'attenzione non solo del mondo studentesco, ma anche di quello esterno all'università. Ritengo, infatti, che se si fornissero indicazioni contraddittorie in tal senso, si rischierebbe di vanificare il lavoro che ci proponiamo di svolgere.

GIANNI TAMINO. Ritengo che l'articolo 1, la cui formulazione non ha bisogno di modificazioni in quanto rappresenta una semplice enunciazione, costituisca una rilevante innovazione nel quadro degli ordinamenti didattici universitari del nostro paese.

L'elemento di grande novità introdotto dall'articolo 1 è rappresentato dal diploma universitario, la cui istituzione era già stata tentata in passato. Per molti anni, infatti, si è discusso su tale materia al fine di individuare il modo migliore per introdurre il diploma universitario nell'ordinamento didattico del nostro paese. Tuttavia, ci si era sempre trovati di fronte ad un elemento di contrasto rappresentato dalla funzione del suddetto diploma, che poteva essere inteso come un tentativo di allungare il periodo di

studi per gli indirizzi didattici di tipo professionale, ovvero come un semplice fattore di « contenimento », senza alcun rapporto con la possibilità di accedere ad un vero e proprio corso di laurea. Il diploma universitario va inteso, invece, come l'ulteriore possibilità offerta a chi intende iscriversi all'università di essere posto in condizione, se non intende ultimare un corso di laurea, di optare per un altro corso di durata minore che gli garantisca sufficienti sbocchi professionali, senza tuttavia compromettere la possibilità di conseguire la laurea vera e propria.

Le due impostazioni sono molto diverse tra loro, anche se si potrebbero trovare alcuni punti di raccordo; tuttavia, nel momento in cui si introduce il suddetto diploma, tutte le forze politiche devono chiarire la propria posizione in materia, nonché le prospettive che si delineano per gli studenti ed il paese nel suo complesso. In caso contrario, si rischierebbe di configurare una nuova struttura all'interno dell'università senza conseguire alcun risultato utile; si finirebbe, in sostanza, per attuare un tentativo di decongestionare i corsi di laurea, senza effettivi vantaggi per gli studenti.

SERGIO SOAVE. In merito all'articolo 1, il gruppo comunista esprime un orientamento favorevole *sub condicione*, dal momento che devono essere prese in considerazione, a nostro avviso, le considerazioni svolte dai colleghi De Julio e Tamino. In proposito, desidero sottolineare fin d'ora che ci occuperemo di operare alcune fondamentali distinzioni negli emendamenti all'articolo 2, che riguarda più da vicino la normativa inerente il diploma universitario. Si tratta, infatti, di un titolo che non può essere concepito, a nostro avviso, come un diploma « in serie », in quanto deve essere prevista la possibilità del suo riconoscimento ai fini della prosecuzione di un corso di laurea vertente su materie affini.

Possiamo, tuttavia, introdurre una disciplina che in qualche misura prefiguri una situazione in base alla quale ciascuna università ed ogni organismo didat-

tico decida se la configurazione « in serie » del suddetto diploma debba essere più o meno rigida.

In alternativa, si potrebbe adottare la soluzione prospettata dal collega De Julio e basata su una normativa transitoria che si ponga come obiettivo l'instaurazione di un ordinamento didattico fondato sul diploma universitario e quello di laurea perfettamente « in serie ».

Queste due diverse possibilità naturalmente saranno valutate nell'ambito della discussione sull'articolo 2. A noi preme intanto dire che con i nostri emendamenti riferiti a tale articolo vogliamo escludere la possibilità di istituire un diploma universitario parallelo e, quindi, ribadire la centralità del riconoscimento del *curriculum*.

Vi è poi un'altra questione riferita al primo comma dell'articolo 1, in merito alla quale avevamo l'intenzione di presentare un emendamento. Mi riferisco alla dizione « rilasciano i seguenti titoli », che forse sarebbe meglio formulata come segue: « possono rilasciare ».

ADRIANA POLI BORTONE. Il primo articolo del provvedimento in esame rappresenta uno degli aspetti più controversi dell'intero testo. In proposito abbiamo avuto un confronto con le nostre organizzazioni giovanili e siamo addivenuti alla conclusione che se ha un senso l'esistenza di un diploma universitario, lo ha in quanto si tratti di un diploma di professionalità, altrimenti non si spiega la *ratio* di questo tipo di intervento.

A nostro avviso è importante che l'istituzione dei diplomi universitari sia frutto di una sorta di concerto con le parti sociali e che quindi possa servire a collegare le strutture interne all'università con il mondo del lavoro.

Siamo oltre i bizantinismi o le parole che celano qualcosa che si vorrebbe dire in seguito: siamo contrari al diploma « in serie » *sic et simpliciter*. L'esistenza di un margine di flessibilità, il riconoscimento di materie previste per il *curriculum* svolto per il conseguimento del diploma, la possibilità di proseguire gli studi fino alla laurea, sono tutti aspetti affidati alla di-

screzionalità dei consigli di facoltà. In questo senso forse l'emendamento del relatore mi sembra rappresenti una formula compromissoria sotto il profilo politico, piuttosto che la risposta ad una necessità effettiva.

Il diploma universitario deve avere valore professionalizzante e deve ricoprire quegli spazi intermedi, anche a livello occupazionale, che esistono e che saranno più numerosi nel 1993. Esso deve dare la possibilità ai giovani di inserirsi in modo utile nel mercato del lavoro e, nel contempo, deve consentire loro — se ne hanno il tempo e la possibilità — di conseguire il diploma di laurea.

BIANCA GELLI. Questo primo articolo rappresenta il fulcro dell'intero provvedimento.

Il nostro primitivo progetto di legge delineava molto chiaramente la figura del diploma in serie ed in parallelo. Nella stesura dell'attuale testo abbiamo attentamente evitato tali termini, però in pratica sicuramente un diploma in parallelo esiste nel momento in cui abbiamo previsto le scuole dirette a fini speciali. Per quanto riguarda, invece, il diploma di laurea, non è apertamente dichiarato che cosa si intenda, anche se le possibilità di passare da un corso breve a un corso lungo fanno comprendere l'esistenza di una serialità.

A nostro avviso il diploma deve essere « in serie » in quanto attualmente sarebbe impossibile cambiare i *curricula* dei corsi di laurea. In questo senso sarebbe opportuno aderire alla modifica proposta dal collega Soave, con la quale il passaggio al diploma di laurea sarebbe consentito solo nel caso in cui si sia conseguito un diploma « in serie ».

VINCENZO BUONOCORE. Anche se l'articolo 1 è fondamentale, i problemi nasceranno dalla miriade di emendamenti riferiti all'articolo 2.

Credo che nell'esame del primo articolo — anche a futura memoria — dovremmo inquadrare l'argomento in quello certamente più ampio dell'autonomia universitaria. In altre parole intendo dire che non possiamo scendere troppo nel

particolare, in quanto l'istituzione del diploma universitario ha un senso solo se esso può differenziarsi dal corso di laurea. Tale nuovo diploma oltre a rispondere alle esigenze di adeguamento agli ordinamenti europei e alle richieste di nuove professionalità, ha il compito di sfoltire l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea e di rendere fruibile, con minore impegno dal punto di vista temporale, l'accesso a talune professionalità.

Lo dico con molta franchezza: istituire un diploma « in serie » *tout court*, come si evince da alcuni emendamenti presentati all'articolo 2, non solo costituisce un *vulnus* all'autonomia universitaria, ma è anche una decisione *inutiliter data e inutiliter facta*, tant'è che il ministro Ruberti ha citato l'esempio della facoltà di ingegneria, ma se ne possono ricordare anche altri. Non riesco a comprendere quali esigenze legate a nuove professionalità possano soddisfare un diploma che non si distingue in nulla dai primi due anni di un corso di laurea.

Stabilire nella norma che le facoltà, i consigli di facoltà oppure i consigli di corso di laurea sono obbligati a riconoscere i *curricula* — è un emendamento presentato all'articolo 2 che recita in tale senso — equivale a negare l'autonomia nel momento stesso in cui la si afferma.

D'altra parte, la sostituzione del termine « rilasciare » con « possono rilasciare » rappresenta una correzione sostanziale. Le università rilasciano, non possono rilasciare! L'istituzione del diploma di primo livello è una eventualità ed attiene alla gestione didattica e scientifica degli atenei. Non possiamo prescindere dalla formula dell'articolo 1: dobbiamo dire che le università rilasciano, non solo in quanto esiste nell'ordinamento italiano il valore legale del titolo, ma anche perché le università sono state create per rilasciare, quanto meno, il diploma universitario di laurea. Gli atenei possono non avere le scuole di specializzazione o gli istituti di ricerca, al limite possono non istituire diplomi di primo livello, ma il loro compito primario consiste nel rilasciare un diploma di laurea!

La modifica è sostanziale e, da un certo punto di vista, dovrebbe essere sottoposta all'esame della Commissione affari costituzionali, lo dico senza ombra alcuna di iattanza.

Sono favorevole ad un contemperamento, così come sollecitato negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, fermi restando due principi: in primo luogo, l'assenza di « serialità » automatica; in secondo luogo, il riconoscimento dell'autonomia e delle strutture didattiche di ogni ateneo, relativamente ad un compito rispetto al quale il Parlamento non deve entrare, a meno di non cadere in certe volute di carattere dirigitico che non mi pare il caso di evocare.

GIOVANNI BRUNI. Signor presidente, non ho alcuna obiezione da sollevare in ordine all'articolo 1. Al gruppo repubblicano pare che la formulazione proposta dal relatore conferisca nobiltà al titolo universitario che si istituisce. Nel preannunciare il voto favorevole, vorremmo sottolineare l'utilità che nell'articolato possa prevedersi la massima utilizzazione degli esami sostenuti al fine di un eventuale proseguimento del corso di laurea.

BIANCA GELLI. Signor presidente, mi sia consentito specificare che la correzione proposta si intende riferita al punto a) dell'articolo 1, non al punto b).

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Il relatore prende atto delle argomentazioni prospettate dai colleghi, utili ai fini della esplicitazione delle posizioni assunte dai diversi gruppi.

In ordine all'articolo 1, riconfermo la formulazione proposta, attesa la sua validità anche sotto il profilo giuridico e normativo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo alle considerazioni del relatore. Nell'attuale formulazione dell'articolo 1 non viene detto che le università debbano rilasciare tutti i titoli: tale possibilità dipenderà dagli statuti che autonomamente gli atenei si daranno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Diploma universitario).

1. Il diploma universitario si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di 1° livello comuni a tutti gli stati membri, ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. I criteri e le formalità necessarie per il riconoscimento, da parte delle facoltà, delle affinità dei *curricula* previsti per lo svolgimento dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea, al fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1.

3. Ai corsi di studio per il conferimento dei diplomi universitari le Università possono, mediante convenzioni che ne definiscano i contenuti anche finanziari, i limiti e le connesse responsabilità, chiamare a collaborare amministrazioni ed istituzioni pubbliche e private anche in forma consortile. Le predette collaborazioni possono realizzarsi in parte anche attraverso l'organizzazione di cicli formativi presso strutture produttive.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 2, sopprimere il comma 1.  
2. 12.

Arnaboldi.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: comuni a tutti gli Stati membri.  
2. 22.

Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il diploma universitario si consegue al termine del primo ciclo del curriculum universitario. Tale ciclo deve essere di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre e corrispondere a quello eventualmente stabilito dalle norme della Comunità economica europea per il rilascio di diplomi universitari di 1° livello.

1-bis. Il diploma universitario ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza dei metodi e dei contenuti scientifico-culturali anche orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

1-ter. Gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma universitario fanno parte integrante del curriculum per il conseguimento del diploma di laurea di cui al successivo articolo 3.

2. 13.

Arnaboldi.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: nelle facoltà con le seguenti: nei corsi di laurea.

2. 4.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: non superiore a tre con le seguenti: non superiore a quattro.

2. 5.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, sopprimere il comma 2.  
2. 6.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 2, sopprimere il comma 2.  
2. 14.

Arnaboldi.

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1990

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: da parte delle facoltà.

2. 8.

Gelli, Soave.

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: da parte delle facoltà.

2. 16.

Arnaboldi.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Tutti gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma universitario sono parte integrante del *curriculum* per il diploma di laurea.

2. 15.

Arnaboldi.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il corso di studi per il conseguimento del diploma universitario deve costituire un primo livello del corrispondente corso per il conseguimento del diploma di laurea.

2. 1.

Tamino, Ronchi.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: I criteri e le formalità necessarie per il riconoscimento, da parte delle facoltà con le seguenti: I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, che deve essere totale o parziale da parte delle facoltà.

2. 21.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 2, sostituire la parola: formalità con la seguente: modalità.

2. 20.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: da parte delle facoltà con le seguenti: da parte dei Consigli di corso di laurea.

2. 17.

Arnaboldi.

All'articolo 2, al termine del comma 2, aggiungere alla fine: fermo restando l'obbligo del riconoscimento del *curriculum* svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini.

2. 9.

Soave, Gelli.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'istituzione del diploma universitario presso una università è preceduta da una istruttoria promossa dal rettore e volta ad accertare gli sbocchi professionali e la domanda presente nel territorio afferente la sede universitaria. Tale documentazione, predisposta dal senato accademico, è presentata al CUN e deve essere discussa entro sei mesi dalla presentazione.

2. 3.

Mattioli, Scalia.

All'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere conforme del CUN, disciplina l'istituzione di nuovi corsi universitari di diploma, di laurea e di ricerca, o la ristrutturazione di quelli già esistenti, in rispondenza alle nuove riconosciute esigenze della società, in armonia con le esigenze espresse dagli ordini professionali e tenuto conto della programmazione nazionale e delle previsioni occupazionali.

2. 11.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 2, sopprimere il comma 3.

2. 2.

Tamino, Ronchi.



X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1990

All'articolo 2, sopprimere il comma 3.  
2. 7.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 2, sopprimere il comma 3.  
2. 10.

Gelli, Soave.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: e private.  
2. 18.

Arnaboldi.

All'articolo 2, comma 3, sopprimere il periodo: Le predette collaborazioni possono realizzarsi in parte anche attraverso l'organizzazione di cicli formativi presso strutture produttive.  
2. 19.

Arnaboldi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Uno specifico corso di diploma universitario presso le facoltà afferenti alle aree disciplinari previste dagli orientamenti della scuola materna e dai programmi della scuola elementare è preordinato alla formazione culturale degli insegnamenti della scuola materna ed elementare prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

2. La formazione professionale degli insegnanti di cui al comma precedente si consegue secondo le modalità previste dal comma 3, articolo 4 della presente legge.  
2. 01.

Bruni Giovanni.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti Arnaboldi 2. 12, 2. 13, 2. 14, 2. 16, 2. 15, 2.17 e 2. 19, Guerzoni e De Julio 2. 4, 2. 5 e 2. 6, Gelli e Soave 2. 8, Tamino e Ronchi 2. 1, Mattioli e Scalia 2. 3; esprime parere favorevole sugli

identici emendamenti Tamino e Ronchi 2. 2, Guerzoni e De Julio 2. 7, Gelli e Soave 2. 10; invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Soave e Gelli 2. 9 e Poli Bortone e Rallo 2. 11; raccomanda, infine, l'approvazione dei propri emendamenti 2. 22, 2. 21 e 2. 20.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Arnaboldi 2. 12. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 22, accettato dal Governo.  
(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Arnaboldi 2. 13. Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

GIANNI TAMINO. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Arnaboldi 2. 13, non accettato dal relatore né dal Governo, fatto proprio dall'onorevole Tamino.  
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Guerzoni e De Julio 2. 4.

SERGIO DE JULIO. L'emendamento in questione tende ad evitare ipotesi di strutture alternative che creerebbero un parallelismo tra i corsi di diploma e quelli di laurea; pertanto, senza alcun intendimento polemico, il suo fine è quello di riportare il corso di diploma nelle stesse strutture istituzionali relative al corso di laurea.

Desidero qui ricordare che un segnale di tale parallelismo, che peraltro è facile cogliere dal complesso dell'articolato in esame, risulta avvalorato dal non accoglimento, da parte del relatore, dell'abolizione della titolarità della cattedra. Ri-

peto, il senso di questo emendamento è quello di sfruttare, il più possibile, i corsi di laurea previsti senza crearne di nuovi per i corsi di diploma, anche perché tale ipotesi sarebbe resa inagibile, di fatto, dalla mancanza di risorse didattiche.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Già in altre occasioni ho avuto modo di esprimere la mia contrarietà allo spirito che è alla base di una formulazione rigidamente di serie del diploma universitario, come avverrebbe se lo si considerasse una parte del corso di laurea. Per tale ragione, mi dichiaro contrario all'emendamento Guerzoni e De Julio 2. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni e De Julio 2. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 2. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento De Julio e Guerzoni 2. 6.

LUCIANO GUERZONI. Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento di cui sono cofirmatario, desidero precisare che se si imbecca la strada dell'autonomia delle università, questa deve trovare la sua espressione più significativa negli ordinamenti didattici, e quindi nei corsi di laurea e di diploma. Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 2 da un lato si presenta pleonastico, in quanto individua procedure già previste da altre norme, mentre dall'altro pone vincoli alle singole facoltà ed all'autonomia delle varie sedi che appaiono incompatibili con una prospettiva di effettiva autonomia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 2. 6 (l'identico emendamento Arnaboldi 2. 14 è decaduto per assenza del presentatore), non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Soave 2. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Gli emendamenti Arnaboldi 2. 16 (identico all'emendamento 2. 8) e 2. 15, devono essere considerati decaduti per l'assenza del presentatore.

Passiamo all'emendamento Tamino e Ronchi 2. 1.

GIANNI TAMINO. Desidero sottolineare che il mio emendamento 2. 1 si presenta in qualche misura analogo all'emendamento 2. 21 del relatore. Un elemento di differenziazione consiste nel fatto che la mia proposta di modifica prevede che il corso di studi per il conseguimento del diploma universitario debba costituire un primo livello del corrispondente corso per il conseguimento del diploma di laurea, senza precisare le modalità del suddetto primo livello.

L'emendamento del relatore, invece, prevede espressamente che il riconoscimento debba essere totale o parziale. Comunque, la formulazione da me proposta pone in primo piano la necessità di configurare il corso di studi per il conseguimento del diploma universitario come un primo livello, il che non esclude la possibilità di operare una verifica circa la compatibilità tra le varie materie.

Per tali motivi, invito la Commissione ad approvare l'emendamento 2. 1, precisando fin d'ora che, nel caso in cui venisse respinto, voterei a favore dell'emendamento 2. 21 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tamino e Ronchi 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo all'emendamento del relatore 2. 21.

LUCIANO GUERZONI. Invito il relatore a riformulare il suo emendamento sopprimendo l'espressione « che deve essere » dopo la parola « riconoscimento ». In tal modo, infatti, la formulazione dell'emendamento risulterebbe più razionale.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Già in sede di replica avevo esposto le ragioni di questo emendamento, che tende a recepire alcune esigenze manifestatesi nel corso dei nostri lavori, durante i quali il relatore ed una parte della Commissione si erano espressi in senso contrario al riconoscimento del diploma universitario come titolo « in serie ».

D'altra parte, tenuto conto che su questo aspetto erano state espresse forti preoccupazioni anche da parte del movimento studentesco, soprattutto in rapporto alla possibilità di un riconoscimento del *curriculum* di studi ai fini del conseguimento della laurea, si è ritenuto opportuno configurare il diploma universitario come titolo « in serie » ed assicurare, nello stesso tempo, la possibilità di un riconoscimento quanto più ampio possibile degli studi sostenuti.

Questo è il senso politico dell'emendamento, che potrebbe essere vanificato da una riformulazione dell'emendamento stesso nel senso testé suggeritomi. Quindi, anche se non sono del tutto contrario ad accogliere la proposta, invito i colleghi a riflettere sulle motivazioni che mi hanno indotto a scegliere una determinata formulazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta di riformulazione dell'emendamento abbia un carattere prettamente lessicale, dal momento che appare del tutto superflua l'espressione « deve » riferita al riconoscimento, poiché è di tutta evidenza che quest'ultimo può essere esclusivamente totale o parziale.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Accetto la riformulazione dell'emendamento proposta dal collega Guerzoni. Pertanto, dopo il termine « riconoscimento », sono sopresse le parole « che deve essere ».

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi sia consentito segnalare la connessione esistente tra l'emendamento 2. 21 ed il successivo 2. 9.

SERGIO SOAVE. Attesa l'esistenza di questa connessione, vorrei capire perché dovremmo votare prima l'emendamento 2. 21 anziché il 2. 9.

PRESIDENTE. Onorevole Soave, il primo emendamento è sostitutivo, mentre il secondo è aggiuntivo.

RODOLFO CARELLI. È più ampio!

PRESIDENTE. Non si discute l'ampiezza, onorevole Carelli. Occorre rispettare una regola procedurale secondo la quale si votano prima gli emendamenti soppressivi, indi i modificativi ed infine gli aggiuntivi. Ricordo altresì che la nostra Commissione sta lavorando in sede legislativa; non siamo in Comitato ristretto!

SERGIO SOAVE. Devo dire con molta franchezza di aver sollevato il problema in quanto avverto una vaga sensazione di disagio. Mi è parso di capire che il relatore, dando il parere su tutti gli emendamenti, giunto alla proposta emendativa 2. 9 – formalizzata insieme con la collega Gelli – ci ha invitati a ritirarla. Non più tardi di ieri – ed è agli atti della nostra Commissione – ho dichiarato che vi sono due punti centrali per il mio gruppo, che potrebbero incidere sulla prosecuzione della sede legislativa: uno di questi è rappresentato proprio dall'accoglimento dell'emendamento 2. 9.

Di qui, ripeto, la vaga sensazione di disagio che avverto e la sottolineatura della priorità logica della votazione, nel senso di porre ai voti prima l'emendamento 2. 9 rispetto al 2. 21.

Per noi è importante che si voti l'emendamento 2. 9 perché, se fosse votato successivamente, potrebbe non essere accolto.

Disciplinatamente seguiremo l'ordine di votazione indicato dal regolamento, anche se logicamente non mi pare di poterlo condividere, ma ci riserviamo al termine della votazione di operare una scelta.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei invitare il relatore ed il ministro Ruberti a considerare la connessione esistente tra i due emendamenti.

Con la proposta emendativa 2. 21, presentata dal relatore, si sostiene che il riconoscimento può essere parziale o totale, mentre con l'emendamento 2. 9, a firma degli onorevoli Soave e Gelli, si afferma che resta fermo l'obbligo del riconoscimento. Sinceramente non noto alcuna contraddizione tra i due emendamenti, anzi, li ritengo complementari. Pertanto, chiedo al Governo ed al relatore di esprimere la propria posizione rispetto ad entrambi, altrimenti potremmo essere condizionati nella votazione del primo emendamento.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Condivido quanto affermato dal collega Guerzoni, in quanto solamente considerando i due emendamenti insieme può essere compreso lo spirito della nostra proposta emendativa.

PRESIDENTE. Leggendo l'emendamento 2. 9, in cui si dice « fermo restando l'obbligo del riconoscimento del curriculum svolto » sono portato a ritenere che ci si riferisca al riconoscimento totale del curriculum stesso, per cui una volta approvata la proposta emendativa del relatore, l'emendamento 2. 9 potrebbe essere dichiarato precluso.

Per agevolare l'ordine dei nostri lavori ed anche la loro comprensione, chiederei all'onorevole Soave se fosse possibile riformulare il punto affinché sia chiaro che quando si parla di riconoscimento del curriculum, ci si riferisce a quello parziale. Ciò, tra l'altro, renderebbe automatico l'accoglimento dell'emendamento da parte del relatore e del Governo.

SERGIO SOAVE. Il problema è rappresentato dal riconoscimento del curriculum svolto, anche se spetterà all'università dettare i criteri circa l'individuazione degli organi ed il numero di esami da prendere in considerazione. L'importante è che ci sia un riconoscimento! Pertanto,

mantengo la formulazione del mio emendamento senza introdurre alcuna modificazione.

Saranno le facoltà a decidere, nell'ambito della propria autonomia, se concedere il riconoscimento, il quale potrà essere quantitativamente definito totale o parziale. Mi domando solo se, considerato l'attuale e delicato momento politico, sia opportuno lanciare un segnale o un messaggio pleonastici che potrebbero essere accolti male all'esterno.

In conclusione, posso accogliere il suggerimento indicato dall'onorevole Guerzoni e ribadito dalla collega Sangiorgio, ma non intendo modificare la formulazione del mio emendamento.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Onorevole Soave, l'ho invitata a ritirare l'emendamento 2. 9, in quanto penso che le esigenze in esso evidenziate siano sostanzialmente soddisfatte dalla mia proposta emendativa 2. 21. Se così non fosse, però, sarebbe possibile giungere al ritiro del mio emendamento inserendo nel testo dell'emendamento 2. 9 dopo la parola « riconoscimento » le parole « totale o parziale ».

PRESIDENTE. Il relatore, quindi, non opporrebbe difficoltà a ritirare il suo emendamento e a trasferirne il contenuto nell'emendamento Soave e Gelli 2. 9.

LUCIANO GUERZONI. Signor presidente, avendo il relatore aderito all'invito di sopprimere, dal suo emendamento, le parole « che deve essere », a me sembra che gli emendamenti 2. 21 e 2. 9 debbano ritenersi complementari. Pertanto, raccomando l'approvazione di entrambi.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento ma, aderendo all'invito di sopprimere le parole « che deve essere », ne ripropongo la seguente nuova formulazione:

*All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: I criteri e le formalità necessarie per il riconoscimento, da parte delle fa-*

coltà con le seguenti: I criteri e le modalità necessari per il riconoscimento totale o parziale da parte delle facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 2. 21 del relatore, nella nuova formulazione.

ADRIANA POLI BORTONE. Dal momento che il relatore ha proposto una nuova formulazione del suo emendamento, ritengo sia possibile presentare subemendamenti anche in questa fase dei lavori. Per quanto mi riguarda, è mia intenzione proporre che nell'emendamento del relatore sia specificata l'obbligatorietà del riconoscimento.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, desidero chiarire che, in base al comma 2 dell'articolo 94 del regolamento, soltanto il relatore e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Allo stesso comma è detto, comunque, che ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

La invito, pertanto, in un clima di cortesia, a non formalizzare come subemendamento la sua proposta, della quale il relatore ed il Governo potranno comunque tenere conto.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito la collega a non insistere nella sua proposta.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, non mi è difficile comprendere il carattere politico della sua osservazione, ma non posso non sottolineare che discutendo di un provvedimento importante, sul quale tutti ci confrontiamo con onestà, è difficile accettare atteggiamenti che appaiono senz'altro poco cortesi (e il termine mi sembra pertinente, visto che lei ha parlato di « cortesia »). Intendo dire che non è possibile assistere ad una sorta

di contrattazione sulla presentazione di un emendamento, soprattutto quando, come nel caso che mi riguarda, tra i suoi fini vi è anche quello di non far soccombere ai compromessi di carattere politico le esigenze grammaticali della lingua italiana. Comunque, avendo ben inteso il senso della « cortesia » a cui lei ha fatto riferimento, signor presidente, dichiaro che non formalizzerò la mia provocatoria proposta emendativa.

BIANCA GELLI. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento del relatore 2. 21, auspicando che un'analoga disponibilità del relatore e del Governo possa manifestarsi sull'emendamento Soave e Gelli 2. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 21 nella sua nuova formulazione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento del relatore 2. 20 è assorbito, mentre l'emendamento Arnaboldi 2. 17 risulta precluso.

Passiamo all'emendamento Soave e Gelli 2. 9.

GIOVANNI BRUNI. Poiché l'emendamento in esame fa riferimento all'obbligo del riconoscimento del *curriculum* svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini, esso va interpretato, a mio avviso, nel senso che il suddetto riconoscimento deve essere completo.

PRESIDENTE. Ritengo, onorevole Bruni, che questa sia la corretta interpretazione dell'emendamento. In caso contrario, infatti, esso avrebbe verosimilmente dovuto essere dichiarato inammissibile.

GIOVANNI BRUNI. Preannuncio l'astensione del gruppo repubblicano sull'emendamento 2. 9.

VINCENZO BUONOCORE. Nel prendere atto della precisazione fornita dal presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento 2. 9, a condizione che esso venga inteso in modo tale che il riconoscimento del *curriculum* non pregiudichi l'autonomia universitaria, introducendo un *vulnus* per quest'ultima.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sull'emendamento 2. 9; che non contribuisce ad una chiarificazione dell'articolo 2, peraltro già sufficientemente chiarito dall'emendamento 2. 21 del relatore.

NICOLA SAVINO. Ritengo che il testo dell'emendamento 2. 9 debba essere coordinato meglio, poiché contiene ripetizioni e « pesantezze ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 2. 9, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Mattioli e Scalia 2. 3.

SERGIO DE JULIO. Preannuncio il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 2. 3, anche se la prima parte dello stesso potrebbe essere accolta in quanto contiene un'indicazione nel complesso condivisibile.

La seconda parte, invece, appare piuttosto discutibile dal momento che affronta problemi procedurali che dovrebbero essere trattati più correttamente in altra parte del testo.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritengo che l'emendamento 2. 3 rappresenti un complemento assai importante all'introduzione del diploma di laurea. In questo senso, mi stupisce molto il parere contrario espresso dal relatore, da parte del quale mi aspetterei, quindi, una rimediazione circa il suddetto parere. È nostra intenzione, infatti, introdurre strumenti che non si rivelino « carrozzoni vuoti » tali da incrementare in maniera inutile e

costosa strutture che non trovano effettivo riscontro nella domanda degli studenti.

Dobbiamo, pertanto, prevedere corsi effettivamente utili e quindi preceduti da un adeguato lavoro di indagine; in caso contrario, effettueremmo un'inutile opera di appesantimento.

Desidero, inoltre, precisare che posso convenire con la richiesta avanzata dal collega De Julio e ritirare la seconda parte dell'emendamento il quale, nel suo complesso, ha incontrato l'apprezzamento dello stesso onorevole De Julio in quanto rappresenta un'opera di « pulizia amministrativa ».

Ritengo, comunque, che si dovrebbe discutere approfonditamente su tale materia per evitare di configurare un mercato del lavoro del tutto fittizio moltiplicando inutilmente il numero dei corsi di diploma, mentre lo spirito del provvedimento in esame è proprio quello di dare risposte concrete ad esigenze reali.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Mattioli a ritirare l'emendamento 2. 3 e, in considerazione della materia trattata, a ripresentarlo riferito all'articolo 8.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 2. 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Poli Bortone e Rallo 2. 11.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Per gli stessi motivi esposti poc'anzi, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2. 11.

ADRIANA POLI BORTONE. Ho constatato che il relatore ha presentato due emendamenti all'articolo 8, uno dei quali fa riferimento alle funzioni del CUN.

Dal momento che il collega Tesini mi invita a ritirare l'emendamento 2. 11, in quanto sarebbe in qualche modo assorbito dagli emendamenti presentati all'articolo 8, vorrei precisare che questi ultimi

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 FEBBRAIO 1990

non fanno riferimento a strumenti di programmazione e di sviluppo.

**PRESIDENTE.** Sugerirei, in questa fase, di non entrare nel merito degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 2. 11 ed a ripresentarlo eventualmente in sede di esame dell'articolo 8.

**ADRIANA POLI BORTONE.** In tal caso ritiro l'emendamento 2. 11.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli identici emendamenti Tamino e Ronchi 2. 2, Guerzoni e De Julio 2. 7 e Gelli e Soave 2. 10.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà nella votazione degli identici emendamenti 2. 2, 2. 7 e 2. 10 che affrontano un problema grave, a tutti noto, il quale avrebbe dovuto più correttamente essere affrontato in sede di discussione della legge sull'autonomia universitaria, a meno che il Governo non abbia operato una scelta politica ben precisa fin da oggi; se così fosse, la esorto, ministro Ruberti, a renderla nota, non senza sottolineare che il discorso sulla privatizzazione è stato accettato, in senso negativo, attraverso la soppressione del comma 3. Un aspetto, questo, che non può passare sotto silenzio, alla luce di un dibattito che va avanti da tempo.

Esisterebbe un punto di riferimento sul quale discutere, ma se il Governo accetta di sopprimere il comma, considereremo questa posizione alla stregua di una precisa decisione da parte del Governo e ci regoleremo di conseguenza!

**GIANNI TAMINO.** Quando con determinate argomentazioni si elimina parte di un testo, non si attribuiscono valori di non accettabilità a quegli stessi argomenti, ferme restando le differenti posizioni esistenti.

Lo scopo della proposta soppressiva del comma 3 consiste nel rinviare ad al-

tra sede la soluzione delle questioni ivi prospettate.

**LUCIANO GUERZONI.** La proposta di sopprimere il comma 3 si giustifica con la presentazione di un altro emendamento tendente a raccogliere, in un'unica ed organica disposizione, le norme procedurali che riterremo di dover inserire nella legge. Sarà nostra cura valutare in quel momento ciò che riterremo di inserire in questa legge e quello che demanderemo alla legge-quadro sull'autonomia.

**GIANCARLO TESINI, Relatore.** In effetti, avevamo accettato questa impostazione.

**SERGIO SOAVE.** Più coerentemente, avremmo dovuto trattare il comma 3 in relazione al diploma di specializzazione. Riteniamo, comunque, che la sede più idonea sia rappresentata dal provvedimento sull'autonomia che disciplina globalmente la materia.

**GIOVANNI BRUNI.** Dichiaro di essere pago delle dichiarazioni dei colleghi intervenuti: ritengo anch'io non sia questa la giusta collocazione. Ciò non esime, tuttavia, dal riaffermare l'indispensabile collegamento con la società civile e le aziende pubbliche e private. Aggiungo anche che il settore pubblico non riuscirà mai a « professionalizzare » gli individui se non attraverso il tirocinio che si svolge *in loco*.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Dichiaro di astenermi dalla votazione.

**GIROLAMO RALLO.** Mi associo alla posizione assunta dalla collega Poli Bortone.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Tamino e Ronchi 2. 2, Guerzoni e De Julio 2. 7 e Gelli e Soave 2. 10.

*(Sono approvati).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Arnaboldi 2. 18 e 2. 19.

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bruni Giovanni 2. 01.

GIOVANNI BRUNI. Ho presentato l'articolo aggiuntivo 2. 01, volto a regolare le modalità di formazione professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, perché ritengo di dover ribadire il metodo del « due più due ».

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Non posso che confermare il parere contrario formulato in precedenza.

Non nego che il problema posto dall'onorevole Bruni sia fondato, però la scelta concerne il diploma di laurea per quanto riguarda il titolo all'insegnamento nella scuola materna.

PRESIDENTE. Vorrei invitare l'onorevole Bruni a riferire la sua proposta all'articolo 3.

GIOVANNI BRUNI. Accetto, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Giovanni Bruni.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Diploma di laurea).

1. Il diploma di laurea si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare prevista dalle norme del relativo stato giuridico.

Il diploma di laurea costituisce abilitazione all'insegnamento. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN, nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 1, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico, tenuto anche conto del carattere abilitativo del titolo. Con lo stesso o altro decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la funzione pubblica ed i Ministri interessati, sono determinati altri specifici profili professionali per i quali il diploma di laurea dà titolo per la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio di corrispondenti professioni, ovvero dà titolo per l'accesso a livelli funzionali del pubblico impiego.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il diploma di laurea si consegue, di norma successivamente al diploma universitario, nei corsi di laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, ed è finalizzato a fornire adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Per gli studenti che non intendano conseguire il diploma universitario, ovvero laddove il corso di diploma non sia istituito, il corso di studi per il conseguimento del diploma di laurea non può essere inferiore a cinque né superiore a sei anni.

3. 1.

De Julio, Guerzoni.



*All'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole:* articolati in due indirizzi.

3. 3.

Arnaboldi.

*All'articolo 3, comma 2, sopprimere le parole:* nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 1.

3. 5.

Arnaboldi.

*All'articolo 3, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole:* Con lo stesso o altro decreto fino alla fine.

3. 6.

Arnaboldi.

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo valido, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e, rispettivamente, nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante.

*2-bis.* In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8, comma 2, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avval-

gono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

*2-ter.* Con lo stesso o altro decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la funzione pubblica ed i Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

3. 8.

Il Relatore.

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole:* sentito il CUN con le seguenti: su parere conforme del CUN.

3. 4.

Arnaboldi.

*All'articolo 3, al comma 2, dopo la parola:* indirizzi aggiungere le seguenti: cui contribuiscono i dipartimenti interessati.

3. 2.

Soave, Gelli.

*All'articolo 3, al comma 2, dopo i primi due periodi, aggiungere il seguente:* Le università provvedono, attraverso i dipartimenti interessati, alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, anche attraverso attività di tirocinio didattico. In questo caso il diploma di laurea costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

3. 7.

Arnaboldi.

*All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

4. Fino a quando non saranno attuati i nuovi ordinamenti didattici previsti dal presente articolo per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, continua ad applicarsi la normativa attualmente vigente che disciplina l'accesso ai relativi concorsi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

3. 9.

Il Relatore.

All'emendamento 3. 8 del relatore sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Sostituire il secondo periodo del comma 2 con il seguente:*

Qualsiasi diploma di laurea costituisce titolo valido ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento nella scuola materna ed elementare. I concorsi hanno funzione abilitante.

0. 3. 8. 1.

Bruni Giovanni.

*Al secondo periodo del comma 2, sostituire la parola: valido con la seguente: necessario.*

0. 3. 8. 2.

Soave.

Invito il relatore ed il Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti e subemendamenti di cui ho testé dato lettura.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Julio e Guerzoni 3. 1; Arnaboldi 3. 3, 3. 5, 3. 6, 3. 4 e 3. 7 e sul subemendamento Bruni 0. 3. 8. 1; esprimo parere favorevole sull'emendamento Soave e Gelli 3. 2 e sul subemendamento Soave 0. 3. 8. 2. Raccomando alla Commissione

l'approvazione dei miei emendamenti 3. 8 e 3. 9.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Nel concordare con il parere espresso dal relatore, desidero segnalare il problema posto dall'articolo aggiuntivo ex 2. 01 del deputato Bruni, il cui oggetto incide sul comma 2 dell'articolo in esame. Mi chiedo, pertanto, se non se ne possa ipotizzare un breve accantonamento.

FRANCESCO CASATI. Non condivido la proposta di accantonare l'articolo in discussione, soprattutto in considerazione del fatto che finora si è discusso a lungo per definire le questioni in esame. Non comprendo, quindi, quali remore possano impedire il proseguimento della discussione.

SERGIO SOAVE. Ritengo che l'osservazione del ministro sia molto opportuna, anche in considerazione delle modifiche che si intende introdurre al testo in esame:

Oltretutto, già durante la discussione sulle linee generali ebbi modo di sottolineare come la questione del rapporto tra diploma universitario e scuole dirette a fini speciali richiedesse una riflessione nell'ambito di un comitato ristretto. In questo senso, quindi, riterrei opportuno accogliere la proposta del Governo.

LUCIANO GUERZONI. Propongo di procedere comunque alla votazione del comma 1 dell'articolo 3, concernente il diploma di laurea, che rappresenta un argomento a se stante, su cui abbiamo già discusso a lungo. Il comma 2 dello stesso articolo, invece, fa riferimento ad un'altra fattispecie in rapporto alla quale prendiamo atto della proposta avanzata da un gruppo di maggioranza, della quale si potrà discutere più approfonditamente.

PRESIDENTE. Non risulta praticabile, in concreto, l'ipotesi di un accantonamento parziale.

GIANNI TAMINO. Ritengo opportuno accogliere la proposta del ministro, dal momento che dobbiamo affrontare un problema di grande rilievo, dal superamento del quale deriverebbe certamente una maggiore speditezza dei nostri lavori.

Credo, comunque, che se tale proposta verrà accolta, si dovrà accantonare anche l'articolo 4, dal momento che quest'ultimo non può essere trattato indipendentemente dal precedente, al quale è strettamente collegato.

NICOLA SAVINO. Propongo di accogliere la proposta del ministro, volta ad accantonare l'articolo 3, e di iniziare la discussione dell'articolo 4 e dei successivi.

La Commissione potrebbe essere convocata per il pomeriggio di oggi, consentendo così al relatore di pervenire ad una migliore definizione dell'articolo 3.

SERGIO SOAVE. A mio avviso, i problemi che richiedono un maggior approfondimento sono legati agli articoli 3 e 4, soprattutto per quanto concerne la modifica introdotta in rapporto alla questione dei diplomi abilitanti e delle scuole di specializzazione.

Pertanto, se si decide di accantonare l'articolo 3, si deve necessariamente seguire lo stesso procedimento per l'articolo 4, poiché entrambi richiedono una riflessione più approfondita. In caso contrario, non avrebbe alcun senso l'accantonamento del solo articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare gli articoli 3 e 4. *(È approvata).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

*(Dottorato di ricerca).*

1. Il dottorato di ricerca è regolato dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

*(Dottorato di ricerca).*

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati dalle attuali disposizioni.

5. 1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 5. 1 del relatore.

LUCIANO GUERZONI. Sinceramente, mi occorre un chiarimento in ordine alla formulazione. Da un punto di vista normativo trovo che la dizione « I corsi di dottorato di ricerca sono regolamentati dalle attuali disposizioni » sia impropria: per dire questo non è necessario un articolo.

Poiché, tra l'altro, le « attuali disposizioni » sono quelle contenute nell'articolo 5 del testo originario, suggerirei una correzione sostituendo il termine « attuali », con « specifiche » che introduce una norma di rinvio.

BIANCA GELLI. Non avendo concluso l'esame del provvedimento sul dottorato di ricerca, credo che le attuali disposizioni siano quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. La motivazione dell'emendamento è chiara. Allorché fu elaborato il testo, era in discussione il provvedimento sul dottorato e si immaginava di poter far riferimento ad esso. Aderisco all'invito dell'onorevole Guerzoni, nel senso di sostituire le parole « dalle attuali » con le parole: « da specifiche », mentre non sono d'accordo sull'eliminazione totale del riferimento poiché una norma è necessaria. Pertanto, presento una nuova formulazione dell'emendamento, nei seguenti termini:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

*(Dottorato di ricerca).*

1. I corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni.

5. 1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1, nel testo riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

*(È approvato).*

SERGIO SOAVE. Vorrei che il presidente chiarisse come intende proseguire i lavori.

PRESIDENTE. Desidero solo assecondare i desideri della Commissione.

SERGIO SOAVE. Proponerei di affrontare l'articolo 6 e, successivamente, di sospendere i lavori.

PRESIDENTE. D'accordo.

Do pertanto lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

*(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi).*

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989 n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di

studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;

2. Gli statuti possono inoltre prevedere:

a) corsi postsecondari in collaborazione con la scuola, le regioni e gli ordini professionali;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

c) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani;

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Per le attività previste dal presente articolo le università promuovono, mediante convenzioni che ne definiscono i contenuti, anche finanziari, i limiti e le connesse responsabilità, la collaborazione, anche in forma consortile, di amministrazioni e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi gli ordini e le associazioni professionali.

4. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: del tempo libero aggiungere le seguenti: da finanziare anche con i fondi di cui alla legge 3 agosto 1985, n. 429.*

6. 1.

Savino.

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) attività culturali e formative rivolte agli adulti, ed in particolare ai lavoratori, alle casalinghe, ai disoccupati, ai pensionati, anche se privi di diploma secondario superiore, sulla base degli interessi e delle richieste espressi dagli interessati ed organizzati in modo tale da consentire la frequenza (orari serali, sedi extramurali, ecc.);

e) corsi specialmente rivolti agli stranieri immigrati in Italia, in particolare finalizzati all'apprendimento della lingua nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale degli studenti in questione.

6. 3.

Arnaboldi.

All'articolo 6, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e gli ordini professionali.

6. 5.

Arnaboldi.

All'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) scuole dirette a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

a-bis) forme di partecipazione a corsi post-secondari con la scuola, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati, le categorie economiche e gli ordini professionali;

6. 8.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori (150 ore).

6. 4.

Arnaboldi.

All'articolo 6, sopprimere il comma 3.  
6. 2.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 6, comma 3, sopprimere le parole: e private.

6. 6.

Arnaboldi.

All'articolo 6, comma 3, sopprimere le parole: ivi compresi gli ordini e le associazioni professionali.

6. 7.

Arnaboldi.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, vorrei sottolineare come l'emendamento 6. 8 presentato dal relatore, sia strettamente collegato con il successivo articolo 7, concernente un punto nodale dell'ordinamento, ossia le scuole dirette a fini speciali. Non capisco, quindi, come si possa affrontare il dibattito su questo emendamento senza passare all'esame dell'articolo 7. Ne chiedo, pertanto, l'accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, alle ore 9,30.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 21 marzo 1990.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO